

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 9, in base al quale lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, ed in particolare l’art. 3, il quale prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002 si applichino, ai fini dell’erogazione dei suddetti benefici, le disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 42 concernente interventi a sostegno della spesa delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie;

ritenuto di provvedere all’approvazione per la Valle d’Aosta del bando concernente i criteri per l’assegnazione delle sopracitate borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2011/2012;

ritenuto di impegnare l’intera somma di euro 250.000,00, iscritta al relativo dettaglio del bilancio di gestione della Regione per l’anno 2012/2014, per il pagamento delle borse di studio, relative all’anno scolastico 2011/2012, che saranno concesse agli studenti utilmente collocati nella graduatoria stilata secondo quanto previsto dall’allegato bando di concorso;

visto il Decreto ministeriale in data 2 dicembre 2011 della Direzione generale per lo studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, Dipartimento per l’istruzione, riguardante la ripartizione dei finanziamenti relativi all’anno 2011, che destina alla Valle d’Aosta euro 69.501,00 per l’erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria;

ritenuto di provvedere all’impegno della suddetta somma di euro 69.501,00 non appena provveduto all’accertamento della relativa entrata di cassa, destinando l’intera cifra all’erogazione delle borse di studio di cui trattasi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche educative dell’Assessorato istruzione e cultura, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore all’istruzione e cultura, Laurent Viérin;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, secondo il testo allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il bando di concorso per l’assegnazione, per l’anno scolastico 2011/2012, delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 42;
2. di impegnare la spesa di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per l’anno 2012 relativa alla concessione di borse di studio per l’anno scolastico 2011/2012, con imputazione al capitolo 55542 “Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli alunni delle scuole statali, regionali e paritarie”, richiesta n. 16219 “Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli alunni delle scuole statali, regionali e paritarie” – obiettivo 51020006 (Diritto allo studio ordinario e universitario) del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di stabilire che all'impegno della somma di 69.501,00 di cui al Decreto ministeriale in data 2 dicembre 2011 della Direzione generale per lo studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, Dipartimento per l'istruzione, riguardante la ripartizione dei finanziamenti relativi all'anno 2011 per l'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria si provveda con successivo provvedimento del dirigente delle Politiche educative;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione della graduatoria, l'esclusione degli aspiranti non idonei e la liquidazione delle borse di studio in questione.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 908 del 27/04/2012

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A
SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE AI SENSI DELLA
LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 E DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2009, N.
42. ANNO SCOLASTICO 2011/2012**

ARTICOLO 1

Tipologia

Sono erogate borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione, a titolo di rimborso delle **spese effettivamente sostenute** e nei limiti degli importi comprovati da ricevute di pagamento, scontrini fiscali, scontrini non fiscali ai sensi dell'articolo 1, comma 429 della legge 311/2004, fatture, dichiarazioni rilasciate da enti pubblici o concessionari di servizi pubblici, a condizione che la spesa sia superiore ad euro 51,65.

La documentazione di spesa in originale deve essere allegata alla domanda in busta chiusa riportante il nome dello studente. Tale documentazione deve essere ordinata e attribuibile esclusivamente ad ogni studente. Eventuali ricevute o scontrini cumulativi devono essere corredati di dichiarazione riportante l'attribuzione dettagliata della spesa per ogni studente. Le ricevute e gli scontrini deteriorati o non leggibili o presentati in fotocopia non sono presi in considerazione.

ARTICOLO 2

Destinatari

Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti frequentanti **nell'anno scolastico 2011/2012** classi di scuola primaria, di scuola secondaria di 1° e 2° grado in possesso dei seguenti requisiti:

- ◆ essere residenti nella Regione Valle d'Aosta e frequentare scuole regionali e paritarie ubicate nella Regione;
- ◆ essere residenti nella Regione Valle d'Aosta e frequentare scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie di tipo od indirizzo non esistenti in Valle d'Aosta e non aver presentato analoga domanda in altre regioni;
- ◆ essere in possesso dei requisiti economici previsti dall'art. 3.

ARTICOLO 3

Requisiti economici

Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti la cui situazione economica e patrimoniale familiare individuata sulla base dell'attestazione **I.S.E.E. riferita all'anno 2011 (dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2012) sia inferiore o pari a Euro 17.721,56.**

Per il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. è necessario rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzato oppure ad una sede INPS, che provvede al rilascio dell'attestazione I.S.E.E. ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

L'attestazione I.S.E.E. di cui al presente articolo deve essere allegata alla domanda.

ARTICOLO 4

Spese ammissibili

Sono ammesse a rimborso esclusivamente le seguenti tipologie di spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2011 ed il 31 agosto 2012:

- ◆ Somme a qualunque titolo versate all'Istituzione Scolastica; per quanto attiene **le uscite, visite, viaggi e gite d'istruzione** la spesa è ammessa a rimborso **esclusivamente** su presentazione di dichiarazione dell'istituzione scolastica di riferimento riportante la quota sostenuta dalla famiglia, nonché l'eventuale intervento finanziario dell'istituzione stessa, e **non sono ammesse a rimborso**

le spese già oggetto di intervento finanziario dell'istituzione scolastica;

- ◆ Rette per l'inserimento in Collegi o Convitti; ai sensi della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, concernente il "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale", **non sono ammesse a rimborso le spese relative alla frequenza di collegi, convitti e servizi doposcuola** nel caso in cui siano stati erogati **voucher** dalla Struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia; parimenti **non sono ammesse a rimborso le spese per i collegi e convitti già oggetto di intervento finanziario da parte della Struttura Politiche educative;**
- ◆ Pasti consumati nelle refezioni scolastiche nella misura del 50%; ai sensi della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, concernente "Interventi regionali in materia di diritto allo studio", **non sono ammesse a rimborso le spese relative alla fruizione del servizio mensa** da parte degli studenti di scuola secondaria di 2° grado residenti in Valle d'Aosta;
- ◆ Spese di trasporto nella misura del 50%, effettuato con mezzi pubblici oppure organizzato da enti preposti, finalizzato esclusivamente al raggiungimento della scuola nel periodo di svolgimento delle lezioni; **sono escluse le spese sostenute individualmente utilizzando il mezzo proprio di trasporto, nonché i biglietti di viaggio il cui costo non sia leggibile;**
- ◆ Spese per l'acquisto di sussidi e materiale didattico o strumentale, anche informatico: dizionari, vocabolari, manuali, atlanti storici e geografici, compassi, calcolatrici scientifiche, strumenti musicali previsti nella scuola dell'obbligo per le normali attività di orientamento musicale. Tali spese sono ammesse per una cifra massima di **Euro 200,00**; **è escluso il materiale di abbigliamento, comprese le divise scolastiche;**
- ◆ Spese per l'acquisto di cancelleria (diario, quaderni, penne, matite, gomme, colori, colla), ammesse per una cifra massima di **Euro 150,00**.

In ogni caso non sono ammissibili le spese per le quali il richiedente usufruisce, **anche parzialmente**, di analoghe provvidenze rilasciate da altri enti o dall'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 5

Importo massimo della borsa di studio

L'importo massimo della borsa di studio è fissato in:

- ◆ Euro 400,00 per gli studenti frequentanti scuole primarie,
- ◆ Euro 300,00 per gli studenti frequentanti scuole secondarie di primo grado;
- ◆ Euro 400,00 per gli studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado.

Non sono erogati rimborsi di importo superiore alle spese effettivamente sostenute desumibili dalla documentazione di spesa allegata alla domanda e ammissibile a contributo, secondo valutazione compiuta dal competente ufficio ai sensi del presente bando.

ARTICOLO 6

Modalità e termine di presentazione delle domande

La domanda deve essere redatta su apposito modulo e presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione Valle d'Aosta (piano terra del Palazzo regionale – piazza Deffeyes, 1 – Aosta orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.00/14.00, martedì 9.00/17.00) entro le **ore 14.00 di venerdì 31 agosto 2012, pena l'esclusione dal beneficio.**

La domanda può essere inoltrata anche tramite servizio postale per raccomandata al seguente indirizzo: **Assessorato Istruzione e Cultura, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta**; in tal caso, per il rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro postale di partenza.

Nel caso in cui la domanda sia presentata direttamente dal richiedente all'ufficio URP, la firma del richiedente sulla domanda deve essere apposta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione che verificherà l'identità dello stesso tramite documento di identità personale in corso di validità.

Nel caso in cui la domanda sia già sottoscritta oppure non sia presentata dal richiedente o sia inoltrata tramite servizio postale, alla stessa domanda deve essere allegata copia fotostatica del **documento di identità personale in corso di validità** del richiedente.

I documenti da allegare alla domanda, validi per l'ammissione al beneficio, devono pervenire entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

In ogni caso non è prevista l'integrazione o la sostituzione di documentazione dopo il 31 agosto 2012.

ARTICOLO 7

Modalità di erogazione delle borse di studio

L'assegnazione delle borse di studio è disposta secondo apposita graduatoria stilata sulla base dell'indice ISEE secondo un ordine crescente, nei limiti delle somme iscritte a bilancio regionale per l'anno scolastico 2011/2012.

L'elenco dei beneficiari è consultabile presso la Struttura Politiche educative della Sovrintendenza agli studi, via Saint-Martin de Corléans, 250; di ciò sarà dato avviso sul sito Internet [www.regione.vda.it/istruzione/diritto_allo_studio_ordinario/a.s. 2011/2012/sostegno spesa famiglie](http://www.regione.vda.it/istruzione/diritto_allo_studio_ordinario/a.s._2011/2012/sostegno_spesa_famiglie).

L'erogazione delle borse di studio avviene in seguito all'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal presente bando, in particolare ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Agli studenti maggiorenni e ai genitori o ai tutori di studenti minorenni ammessi al beneficio della borsa di studio è accreditato l'importo della borsa di studio sul conto corrente bancario o postale eventualmente indicato sul modulo di domanda oppure è inviato il mandato con l'importo da ritirare presso la banca indicata sul mandato stesso.

ARTICOLO 8

Esclusioni

Sono escluse le domande per le quali, alla data del 31 agosto 2012 di cui al precedente articolo 6, ricorra anche uno solo dei seguenti casi:

- ◆ le domande relative a studenti non rientranti nelle tipologie di destinatari previste dall'art. 2 del bando;
- ◆ le domande cui corrisponda un'attestazione I.S.E.E. superiore ad Euro 17.721,56;
- ◆ le domande pervenute oltre il termine previsto dall'art. 6 del bando;
- ◆ le domande consegnate senza gli allegati richiesti (attestazione I.S.E.E., documentazione di spesa in originale, fotocopia della carta di identità nei casi previsti dall'art. 6) o con allegati presentati successivamente alla data del 31 agosto 2012;
- ◆ le domande riportanti una spesa complessiva ammissibile a contributo inferiore a Euro 51,65;
- ◆ le domande non contenenti i seguenti dati: cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita del richiedente; cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, Comune di residenza dello studente, scuola frequentata (denominazione e Comune sede della scuola);
- ◆ mancata sottoscrizione del richiedente;
- ◆ le domande per le quali, a seguito di accertamenti d'ufficio, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. n. 19/2007 oppure per le quali non siano state sanate, entro i termini stabiliti dalla Struttura Politiche educative ai sensi dell'art. 33, comma 3 della l.r. n. 19/2007, eventuali irregolarità.

I casi di esclusione sopra elencati non hanno titolo esaustivo.

Ai richiedenti esclusi dal beneficio della borsa di studio è inviata comunicazione scritta all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta.

ARTICOLO 9

Regolarizzazioni

Ai sensi dell'art. 33, comma 3 della l.r. n. 19 del 6 agosto 2007, sono oggetto di regolarizzazione le irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità.

Le regolarizzazioni sono richieste agli interessati dalla Struttura Politiche educative mediante comunicazione scritta, entro i termini di cui all'art. 8 del bando.

ARTICOLO 10

Accertamenti e sanzioni

L'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte, avvalendosi anche di controlli a campione.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere non sono ammessi ai benefici e sono punibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA
(Laurent Viérin)